

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 7 giugno 2017 AVENTE AD OGGETTO: "PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRICA – APPROVAZIONE DEFINITIVA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2017 è stata adottata la prima variante al PGT del Comune di Aprica ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;
- la predetta deliberazione, con i relativi allegati, è stata depositata in libera visione al pubblico per 30 (tenta) giorni consecutivi dal 31.03.2017 al 30.04.2017 come da avviso di deposito:
 - pubblicato all'albo pretorio on-line dal 31.03.2017 al 30.05.2017,
 - pubblicato sul sito del Comune di Aprica,
 - pubblicato sul quotidiano La Provincia di Sondrio del 03.04.2017,
 - pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 15 del 12.04.2017;
- il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni è stato fissato al 30.05.2017;
- sono stati acquisiti a riguardo:
 - parere ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco e Sondrio, pratica n° 2017.5.43.6 pervenuto al protocollo comunale n° 1739 del 11.04.2017,
 - parere A.T.S. Montagna pervenuto al protocollo comunale n° 1972 del 28.04.2017,
 - parere della Giunta Provinciale con deliberazione n. 49 del 01.06.2017;
- sono pervenute n. 8 osservazioni iscritte nel registro delle osservazioni;

dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2017, in seduta d'urgenza e di seconda convocazione, è stata approvata in via definitiva la variante in parola;
- il giorno 11 giugno 2017 si sono svolte in Aprica le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale;

evidenziato che la nuova Amministrazione comunale ha rilevato evidenti vizi di forma e procedurali in merito alla deliberazione di approvazione della variante al PGT per le seguenti ragioni:

- a) si ritiene che non sussistano i requisiti di urgenza e improrogabilità previsti dall'art. 38 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 adottati a motivazione dell'approvazione della variante dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi;
- b) non è stato rispettato il termine di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., in quanto, il termine di deposito degli elaborati e il termine di presentazione delle osservazioni devono decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURL (12.04.2017) e non da quello di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line (30.03.2017). Il rispetto di tale dato procedurale avrebbe, pertanto, comportato la scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni al giorno 11.06.2017 con conseguente impossibilità per la precedente Amministrazione di deliberare a riguardo.

- c) si ritiene rilevante, ai fini della validità della seduta del 7 giugno 2017, il mancato rispetto dell'art. 10 lettera b) comma 5 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale circa le modalità di convocazione del Consiglio Comunale a seguito di seduta deserta;

Dato atto che ad oggi gli atti di variante (deliberazione ed elaborati) non sono stati depositati presso la segreteria comunale né è stato pubblicato l'avviso di approvazione sul BURL così come previsto dall'art. 13 commi 10 e 11 della L.R. 12/2005 poiché gli elaborati non sono ancora stati adeguati ai contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2017;

ritenuto che la suddetta deliberazione consiliare n. 19 del 07.06.2017 non sia dunque mai divenuta efficace, non abbia prodotto alcun effetto e non abbia modificato alcuna posizione giuridica soggettiva privata o pubblica, né generato alcun diritto o interesse legittimo;

considerato che:

- a seguito del risultato elettorale di cui sopra, si ritiene opportuno che la nuova Amministrazione comunale venga posta in condizione di valutare nel merito i contenuti della variante al PGT;
- è intenzione dell'Amministrazione rivedere la variante, come risultato della sua approvazione definitiva, a seguito dell'accoglimento/non accoglimento delle n. 8 osservazioni esaminate e controdedotte nonché dei pareri espressi da ARPA, ATS e Provincia di Sondrio;
- si intende riesaminare e controdedurre nuovamente le osservazioni già presentate, per una verifica del loro contenuto con una conseguente diversa valutazione finalizzata a coerenza e rendere compatibili le osservazioni del PGT con le indicazioni degli Enti sovracomunali e con gli indirizzi della nuova Amministrazione e per fornire risposte più adeguate alle istanze dei cittadini;
- oltre a rivedere le osservazioni già presentate, si intendono acquisire ulteriori contributi collaborativi mediante il nuovo deposito degli atti e la riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni come previsto dall'art. 13 della L.R. 12/2005, fatta salva la conservazione delle osservazioni già presentate in occasione del deposito della variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2017;

considerato altresì che gli atti della variante adottata sono stati già trasmessi alla Provincia di Sondrio, all'ARPA, all'ATS e che tali Enti si sono già espressi a riguardo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento;

ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, in presenza di profili di illegittimità sugli atti approvati dal Consiglio Comunale con la più volte citata deliberazione n. 19 del 07.06.2017, di procedere alla revoca di tale atto deliberativo;

tutto ciò premesso, si rende necessario procedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2017 avente ad oggetto: "Prima variante al piano di governo del territorio del Comune di Aprica – approvazione definitiva", facendo salvi gli atti adottati, i pareri e le osservazioni pervenute a seguito del deposito delle stesse;

ritenuto che:

- l'autotutela, che legittima l'assunzione del presente provvedimento, debba essere esercitata alla luce del principio di economicità e conservazione dell'attività amministrativa, si ritiene di dover conservare tutta l'attività amministrativa endo ed infraprocedimentale svolta fino al momento dell'insorgenza dei vizi posti a presupposto del presente provvedimento;

- tale momento vada individuato nella fase antecedente la decorrenza del termine di presentazione delle osservazioni, conservando tutta l'attività amministrativa resa fino a tale termine e, per l'effetto, annullando tutta la successiva fase procedimentale, salvando le osservazioni precedentemente presentate onde evitarne la ripresentazione;
- l'autotutela investe la precedente deliberazione di esame delle osservazioni e di approvazione definitiva della variante al PGT, determinando la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni, fatte salve e conservate a tutti gli effetti le osservazioni già precedentemente presentate, con riserva di una loro eventuale diversa valutazione definitiva;

acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n. ___ consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, per i motivi esposti in narrativa, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 assunta il 07.06.2017 avente ad oggetto: "Prima variante al piano di governo del territorio del Comune di Aprica – approvazione definitiva";
2. di riaprire i termini per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni e di rinnovare la fase di verifica e valutazione delle osservazioni già presentate nonché dei pareri già espressi dagli Enti interessati, depositando nuovamente gli atti della variante al PGT presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione degli atti sul BURL, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni;
3. di dare ampia pubblicità alla presente mediante nuova pubblicazione all'albo pretorio on-line, sul sito del Comune, sul BURL e su un quotidiano o periodico a diffusione locale, a partire dalla quale decorreranno i termini di 30 (trenta) giorni di deposito degli atti e nei 30 (trenta) giorni successivi, entro i quali potranno essere presentate eventuali ulteriori osservazioni alla variante al PGT ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 12/2005, che verranno esaminate e controdedotte unitamente a quelle già depositate;
4. di conservare, a tutti gli effetti, l'attività precedentemente svolta, nei limiti di cui alla parte finale delle premesse del presente provvedimento;
5. di trasmettere copia della presente alla Provincia di Sondrio, alla Regione Lombardia, all'ARPA e all'ATS Lombardia, per opportuna conoscenza;
6. di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i., nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso degli atti di variante al PGT si applicano le misure di salvaguardia.

INDI

con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA'

La sottoscritta Paola Picco, Segretario Comunale, per il responsabile del servizio Lavori Pubblici Urbanistica

esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Picco)